

N. R.G. 317/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Lavoro

Verbale della causa n. R.G. **317/2023**

tra

PIERO MAESTRI

RICORRENTE

e

INPS (SEDE DI FORLÌ)

RESISTENTE

Oggi 20 novembre 2024

Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Mangione per parte ricorrente.

È altresì comparso l'avv. Vestini per parte resistente.

L'avv. Mangione evidenzia che l'iscrizione del sig. Maestri è illegittima perché l'iscrizione alla gestione separata è residuale e che per il periodo in questione il ricorrente era iscritto ad altra cassa previdenziale.

L'avv. Vestini chiede che l'iscrizione alla gestione separata è stata effettuata perché il ricorrente ha richiesto la restituzione della contribuzione.

Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.

Il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Agnese Cicchetti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti,
ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **317/2023** promossa da:

PIERO MAESTRI (C.F. MSTPRI54A01H542Y), con il patrocinio dell'avv.
MANGIONE NICOLA, elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE
GARIBALDI 60 47121 FORLÌ presso il difensore avv. MANGIONE NICOLA

RICORRENTE

contro

INPS (SEDE DI FORLÌ) (C.F. 8007875050587), con il patrocinio dell'avv.
VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ
48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI
RENATO

RESISTENTE

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da
aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

Il Sig. Maestri Piero ha proposto ricorso avverso la richiesta di contribuzione alla

Gestione Separata per l'anno 2016, e ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio e della conseguente pretesa contributiva, ritenendo di avere già provveduto all'iscrizione e al versamento della contribuzione alla propria cassa di riferimento (EPAP).

INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione all'odierna udienza del 20.11.2024 è stata posta in decisione.

2.

È documentato che dal 23/02/2016 al 29/12/2017 il ricorrente è stato titolare di partita iva in qualità di professionista; dalla dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per l'anno di imposta 2016, emerge un reddito professionale (quadro RE) di complessivi € 20.977,00.

In tale lasso temporale, su domanda del ricorrente, e segnatamente, dal 23/02/2016, il ricorrente è stato iscritto ad "EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale", che accoglie gli iscritti di diversi albi professionali (dottori agronomi, forestali, chimici, fisici e geologi) che esercitano attività autonoma di libera professione; in favore di tale ente il ricorrente ha effettuato i versamenti dei contributi previdenziali per l'anno 2016 e 2017, fino alla data del 29/12/ 2017, allorquando ha cessato l'attività professionale e conseguentemente anche i versamenti.

È incontestato tra le parti che al momento del raggiungimento di 65 anni di età, a fronte di un'anzianità contributiva inferiore a cinque anni, il ricorrente ha presentato ad EPAP domanda di "Restituzione del montante contributivo" come consentito dall' art. 17 del Regolamento di EPAP, che al comma 2 stabilisce che:

"2. Qualora l'anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità, l'iscritto, alla medesima età di cui all'art.12 comma 1 (65 anni) ha diritto alla liquidazione in forma capitale del montante contributivo. 4. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al comma 2,

"l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, esso deve ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nova iscrizione l'importo precedentemente restituitogli dall'ente, maggiorato dagli interessi legali. "

INPS ha chiesto chiarimento sul punto ad EPAP, che con pec del 20/02/2023 (doc 6) ha confermato che l'importo rimborsato al Sig. Maestri Piero consiste nella *"liquidazione in forma di capitale del montante contributivo, previsto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento dell'EPAP, nei casi di non raggiungimento dei requisiti previsti per l'erogazione della prestazione pensionistica"*.

A fronte dell'obbligo previdenziale ed in ragione dell'avvenuta restituzione del montante contributivo versato dal ricorrente alla Cassa previdenziale EPAP per l'attività lavorativa svolta negli anni 2016 – 2017, risulta incontestata l'assenza di contribuzione soggettiva versata ad una Cassa Previdenziale di Categoria nel suddetto periodo di riferimento.

Conseguentemente la determinazione dell'istituto di procedere d'ufficio all'iscrizione del Sig. Maestri alla Gestione Separata INPS per l'anno di imposta 2016 risulta legittima, così come legittima è la richiesta di pagamento alla suddetta gestione della contribuzione sul reddito professionale realizzato per complessivi € 20.977,00 e relative sanzioni.

Occorre infatti considerare che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è espressione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dall'art. 38 della Costituzione, che obbliga lo Stato a prevedere che a ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia collegata un'effettiva tutela previdenziale

L'art. 2, co. 26 della l. n. 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro

autonomo, di cui all'art. 49 del TUIR. Con il successivo D.L. n. 98/2011, conv. con modifiche in l. n. 111/2011, il legislatore ha poi specificato che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS riguarda solo i liberi professionisti privi delle rispettive casse di previdenza ovvero i professionisti con cassa di previdenza, qualora, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile

Con la circolare n. 99/2011, INPS ha poi comunicato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, tra gli altri, dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali; dei soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; dei soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Esercitando il diritto di cui all'art. 17 del regolamento EPAP, e quindi ottenendo la restituzione del montante contributivo versato con riferimento al periodo di iscrizione alla cassa negli anni 2016 – 2017, il ricorrente di fatto risulta non avere versato alcuna contribuzione per l'attività professionale svolta, onde si verte in ipotesi di assenza di contribuzione che legittima l'azione di iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS con conseguente richiesta di versamento dei contributi

non versati.

In definitiva, per le ragioni evidenziate, il ricorso deve essere respinto.

3.

Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale *“è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni?”*), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, stante la particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 20/11/2024

Il Giudice del lavoro

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -